

Il Giudice pone al CTU il seguente quesito: *"Il C.T.U. [letti gli atti e i documenti di causa, assunte informazioni dalle parti e/o da terzi, anche enti pubblici, esaminata la documentazione prodotta e/o depositata in Cancelleria o acquisita consensualmente dalle parti, tenuto in ogni caso conto di quanto già esposto e considerato nella propria consulenza tecnica depositata agli atti di causa, con riferimento al c/c CARIGE n. 6978-80 (ex 511-60) e procedendo effettuando separato conteggio prendendo a base di computo saldo 0 in ipotesi di riscontrata indisponibilità degli estratti conto dalla data di apertura del conto, ovvero quello di partenza considerato dall'istituto ingiungente]:*

*a) accertamento delle condizioni contrattuali:*

*descriva la tipologia delle operazioni bancarie poste in essere tra le parti ed oggetto di causa indicandone la data - o le date di inizio e l'eventuale termine - o termini - indicando separatamente le voci contrattuali previste per il calcolo degli interessi, commissione di massimo scoperto, calcolo giorni di valuta, descriva altresì lo sviluppo degli affidamenti concessi dalla banca nel corso del rapporto;*

*b) accertamento commissioni massimo scoperto (d'ora in avanti CMS):*

*verifichi se la C.M.S. è stata convenuta per iscritto con indicazione dei criteri per determinarla e quale sia in concreto la sua natura (come provvigione sull'accordato, sull'accordato al netto dell'utilizzato oppure come commissione determinata sull'ammontare massimo dell'utilizzato nel periodo individuato in contratto, oppure sulla misura massima dello sconfinamento); in caso affermativo, determini l'importo della commissione senza capitalizzazione, ovvero con capitalizzazione trimestrale ove vi sia previsione contrattuale della stessa, specificando comunque di quale importo andrà epurato il conteggio ove non si ritenga dovuta alcuna commissione per mancanza di pattuizione scritta contenente l'indicazione dei criteri per determinarla;*

*c) esclusione dei costi non dovuti:*

*escluda qualsiasi altra remunerazione contabilizzata a carico del correntista, ma non espressamente pattuita, ad eccezione delle voci di spesa risultanti dai contratti prodotti in causa, delle quali dovrà tenersi conto ai fini della ricostruzione del saldo finale, nonché delle imposte e delle tasse dovute ex lege;*

*d) accertamento dell'usurarietà:*

*verifichi se il tasso degli interessi applicato dall'istituto di credito risulti o meno usurario secondo i parametri di legge applicabili, in conformità alle formule di calcolo previste nelle istruzioni della Banca d'Italia applicabili nel periodo di riferimento; in particolare, applichi solo a partire dall'1.1.2010 le c.d. nuove Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura, pubblicate nell'agosto 2009 dalla Banca d'Italia, rimanendo invece applicabili, per il periodo sino al 31.12.2009, le precedenti Istruzioni, che escludevano dal calcolo del TEG "le CMS e gli oneri applicati in sostituzione della stessa, come previsto dalla L.2/2009" ed escluso in ogni caso il cumulo di interessi moratori e corrispettivi; raffronti poi il risultato ottenuto con il tasso soglia, trimestre per trimestre; nel caso di superamento del tasso soglia, applichi la sanzione ex art. 1815, comma 2, C.C.*

*e) capitalizzazione trimestrale degli interessi:*

*verifichi la periodicità della capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi) applicata dalla banca nel corso del rapporto confrontandola con il criterio di capitalizzazione pattuito;*

*f) esclusione della capitalizzazione sino all'approvazione scritta della clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale:*

*predisponga il calcolo applicando la misura convenzionale degli interessi senza operare alcuna capitalizzazione degli stessi fino al trenta giugno 2000 e da tale data fino a quando la clausola di reciprocità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori non risulti approvata per iscritto dal correntista, e successivamente, applichi la capitalizzazione reciproca trimestrale per gli interessi attivi e passivi, senza operare alla data dell'approvazione scritta la capitalizzazione degli interessi addebitati precedentemente, che formeranno un "monte interessi" separato da addebitare alla fine del rapporto;*

*g) prescrizione:*

*nel caso di formulazione di eccezione di prescrizione il C.T.U. consideri che: per gli addebiti bancari che si considerino pagati con rimesse solutorie (avvenute in assenza di fido o imputabili all'extrafido) il termine decorre dalla data della rimessa, per gli altri addebiti il termine decorre dalla chiusura del conto.*

*Vanno a tal fine equiparate la regolare concessione di fido e la concessione di un fido di fatto.*

*"Le rimesse solutorie dovranno essere imputate in pagamento agli interessi maturati sul credito della banca per l'extrafido, quindi al capitale.*

*Il C.T.U. dovrà svolgere due ipotesi di calcolo:*

*a) individuando le rimesse solutorie rispetto al saldo reale ricalcolato mediante epurazione delle illegittime poste bancarie;*

*b) individuando le rimesse solutorie sui saldi originari del conto corrente"*

*h) calcoli, conclusivamente e riassuntivamente, l'importo eventualmente a credito o a debito dei correntisti opponenti nei confronti dell'istituto di credito convenuto opposto".*